



## CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

*Mandatario senza rappresentanza del*  
**Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale**  
*(D.P. R. S. n. 467 del 12/09/2017)*  
*giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017*

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 25 DEL 19-05-2023

**Oggetto: Atti di precetto dei lavoratori Burello Giuseppe, Cantone Salvatore, Gulino Fortunato, Virgolini Alessio. – Determinazioni.**

L'anno duemilaventitre il giorno DICIANNOVE del mese di MAGGIO, presso la sede del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, sita in Lentini (SR) Via Agnone, 68 – 96016 il dott. Giuseppe Sparta, nominato con D.A. n. 4/GAB del 09.01.2023 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 9 Catania afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore del Consorzio, dott. Gaetano Punzi, nominato con Delibera n. 9 del 17.06.2019, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

**VISTI** i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;


**VISTO** lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

**VISTA** la Determina n. 169 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;



**VISTO** lo Statuto dell'intestato Consorzio pubblicato sulla G.U.R.S n. 71 del 20 dicembre 1997, adottato, in modifica, da ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 384 del 05 ottobre 2012;

**PREMESSO** che con ricorso presentato dal Sig. Burrello Giuseppe R.G. n. 6773/2012, per il riconoscimento – trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato – incoato al Tribunale di Catania Sez. Lavoro, veniva definito con la sentenza n. 4319/2015, che dichiarava la nullità della clausola di apposizione del termine apposta al contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato tra le parti, e per l'effetto condannava l'intestato Consorzio all'assunzione a tempo indeterminato del predetto lavoratore, altresì riconoscendo allo stesso a titolo di risarcimento, l'indennità prevista dall'art. 32 legge n. 183/2010, nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione, dal sorgere del credito al soddisfo;

**VISTO** il ricorso promosso dall'intestato Ente, attraverso la delibera n. 138 del 27/ 11/2015 che dava mandato ai propri legali di appellare la sentenza di primo grado n. 4319/2015 emessa in favore del Sig. Burrello Giuseppe, e che tale giudizio di secondo grado veniva definito dalla Corte d'Appello con la Sentenza emessa n. 19/2017, che rigettava l'istanza dell'Ente, condannando lo stesso alle spese processuali;

**CHE** la sentenza di Corte d'Appello n. 19/2017 che confermava il giudizio di primo grado in favore del Sig. Burrello Giuseppe, veniva impugnata dall'intestato Consorzio dando mandato agli avv. Nula Maurizio e Ravi Antonio, attraverso la delibera n. 56/2017, di impugnare la citata sentenza innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, che con la Sentenza n. 10667/2022, accoglieva e cassava le sentenze di primo e secondo grado, riconoscendo al lavoratore la sola indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 legge n. 183/2010 nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione, dal sorgere del credito al soddisfo;


**PREMESSO** che il sig. Cantone Salvatore Giovanni con ricorso presentato innanzi al Tribunale di Catania Sez. Lavoro R.G. n. 6777/2012, chiedeva il riconoscimento – trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato – che a sua volta veniva definito con la sentenza n. 4323/2015, che dichiarava la nullità della clausola di apposizione del termine apposta al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti, e per l'effetto condannava l'intestato Consorzio all'assunzione a tempo indeterminato del predetto lavoratore, altresì riconoscendo allo stesso, a titolo di risarcimento, l'indennità prevista dall'art. 32 legge n. 183/2010, nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione, dal sorgere del credito al soddisfo;

**VISTO** il ricorso promosso dall'intestato Ente, attraverso la delibera n. 138 del 27/11/2015 che dava mandato ai propri legali di appellare la sentenza di primo grado n. 4323/2015 emessa in favore del Sig. Cantone Salvatore Giovanni, e che tale giudizio di secondo grado veniva definito dalla Corte d'Appello con la Sentenza emessa n. 26/2017, che rigettava l'istanza dell'Ente, condannando lo stesso alle spese processuali;

**CHE** la sentenza di Corte d'Appello n. 26/2017 che confermava il giudizio di primo grado in favore del Sig. Cantone Salvatore Giovanni, veniva impugnata dall'intestato Consorzio dando mandato agli avv. Nula Maurizio e Ravi Antonio, attraverso la delibera n. 56/2017, di impugnare la citata sentenza innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, che con la Sentenza n. 23501/2022, accoglieva e cassava le sentenze di primo e secondo grado, riconoscendo al lavoratore la sola indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 legge n. 183/2010 nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione, dal sorgere del credito al soddisfo;

**PREMESSO** che il Sig. Gulino Fortunato con ricorso presentato innanzi al Tribunale di Catania Sez. Lavoro R.G. n. 6774/2012, chiedeva il riconoscimento – trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato – che a sua volta veniva definito con la sentenza n. 4320/2015, che dichiarava la nullità della clausola di apposizione del termine apposta al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti, e per l'effetto condannava l'intestato Consorzio all'assunzione a





tempo indeterminato del predetto lavoratore, altresì riconoscendo allo stesso, a titolo di risarcimento, l'indennità prevista dall'art. 32 legge n. 183/2010, nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione, dal sorgere del credito al soddisfo;

**VISTO** il ricorso promosso dall'intestato Ente, attraverso la delibera n. 138 del 27/11/2015 che dava mandato ai propri legali di appellare la sentenza di primo grado n. 4320/2015 emessa in favore del Sig. Gulino Fortunato, e che tale giudizio di secondo grado veniva definito dalla Corte d'Appello con la Sentenza emessa n. 24/2017, che rigettava l'istanza dell'Ente, condannando lo stesso alle spese processuali;

**CHE** la sentenza di Corte d'Appello n. 24/2017 che confermava il giudizio di primo grado in favore del Sig. Gulino Fortunato, veniva impugnata dall'intestato Consorzio dando mandato agli avv. Nula Maurizio e Ravi Antonio, attraverso la delibera n. 56/2017, di impugnare la citata sentenza innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, che con la Sentenza n. 9373/2022, accoglieva e cassava le sentenze di primo e secondo grado, riconoscendo al lavoratore la sola indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 legge n. 183/2010 nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione, dal sorgere del credito al soddisfo;

**PREMESSO** che il Sig. Virgolini Alessio con ricorso presentato innanzi al Tribunale di Catania Sez. Lavoro R.G. n. 6767/2012, chiedeva il riconoscimento – trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato – che a sua volta veniva definito con la sentenza n. 4312/2015, che dichiarava la nullità della clausola di apposizione del termine apposta al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra le parti, e per l'effetto condannava l'intestato Consorzio all'assunzione a tempo indeterminato del predetto lavoratore, altresì riconoscendo allo stesso, a titolo di risarcimento, l'indennità prevista dall'art. 32 legge n. 183/2010, nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione, dal sorgere del credito al soddisfo;


**VISTO** il ricorso promosso dall'intestato Ente, attraverso la delibera n. 138 del 27/11/2015 che dava mandato ai propri legali di appellare la sentenza di primo grado n. 4312/2015 emessa in favore del Sig. Virgolini Alessio, e che tale giudizio di secondo grado veniva definito dalla Corte d'Appello con la Sentenza emessa n. 27/2017, che rigettava l'istanza dell'Ente, condannando lo stesso alle spese processuali;

**CHE** la sentenza di Corte d'Appello n. 27/2017 che confermava il giudizio di primo grado in favore del Sig. Gulino Fortunato, veniva impugnata dall'intestato Consorzio dando mandato agli avv. Nula Maurizio e Ravi Antonio, attraverso la delibera n. 56/2017, di impugnare la citata sentenza innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, che con la Sentenza n. 3221/2022, accoglieva e cassava le sentenze di primo e secondo grado, riconoscendo al lavoratore la sola indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 legge n. 183/2010 nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione, dal sorgere del credito al soddisfo;

**VISTI** gli atti di precetto notificati dai suddetti lavoratori ed assunti al protocollo consortile ai nn. 3676/2023 (Burrello Giuseppe), 3681/2023 (Cantone Salvatore Giovanni), 3677/2023 (Gulino Fortunato), 3678/2023 (Virgolini Alessio) - con cui i quali si intima al Consorzio la liquidazione del risarcimento sancito dalla Corte Suprema di Cassazione, afferente le 8 mensilità previste dall'art. 32 legge n. 183/2010, come meglio specificato dalle singole sentenze della stessa Corte, come soprarichiamate per singolo lavoratore;

**VISTA** la nota assunta al protocollo consortile n. 7296/2023 con cui l'Avv. Balsamo Palma difensore dei citati lavoratori, in seguito alle interlocuzioni per le vie brevi con l'avvocato dell'Ente Nula Maurizio, dichiara che i lavoratori sono disponibili e acconsentono, che il Consorzio corrisponda le somme loro dovute in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio, e per l'effetto rinunciare agli interessi e rivalutazioni maturate dal 2015 ad oggi;





**VISTA** la nota prot. n. 7656/2023 dell'Avv. Maurizio Nula, che in riscontro alla proposta avanzata dall'Avv. Balsamo, comunica che il Consorzio di Bonifica 9 Catania è disponibile alla liquidazione di quanto dovuto ai lavoratori, dilazionato la stessa in quattro rate di pari importo, con le seguenti scadenze: 31/05/2023 – 30/07/2023 – 30/09/2023 – 30/11/2023;

**VISTA** la nota assunta al prot. consortile n. 8057/2023 con la quale l'Avv. Balsamo Palma legale di seguenti lavoratori, Burrello Giuseppe, Cantone Salvatore, Gulino Fortunato, Virgolini Alessio, dichiara espressamente che i citati dipendenti accettano la dilazione proposta dal Consorzio;

**VISTA** la nota assunta al prot. consortile n. 8162/2023, a firma congiunta del Capo Settore Affari del Personale Dott. Luca Zappalà e del Capo Settore Ragioneria Dott. Sebastiano Cannarella, che dichiarano che gli importi che saranno liquidati ai lavoratori sono sottoposti a tassazione separata, con disponibilità finanziaria a far fronte alla spesa di che trattasi;

**VISTA** la nota protocollo n. 8534/2023 con la quale l'Avv. Balsamo Palma significa espressamente che alla accettazione della liquidazione in oggetto da parte dell'intestato Consorzio, i propri assistiti rinunciano ai citati atti di precetto e alle spese di onorario che devono corrispondere alla stessa per proprio conto, rimando tale spesa a loro carico;

**RITENUTO** che, per i motivi sopra esposti, che la predetta definizione appare conveniente e vantaggiosa per l'Ente e che, pertanto, si deve procedere alla liquidazione nei termini e nei modi sopra richiamati;

**VISTO** il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 27 del 28/04/2022 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6 con D.R.S. n. 3918/2022;

**VISTA** la nota prot. n. 9544 del 02/05/2023 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 7375 del 02.05.2023, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/05/2023

**CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta costituito;

**CON** il parere favorevole del Vice Direttore Generale dell'Ente;

### **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** di quanto riportato in premessa, che fa parte integrante della presente delibera.

**DI PRENDERE ATTO** della proposta dell'Avv. Balsamo Palma, riportata nelle note nn. 7296/2023, 8057/2023, 8534/2023 relativa agli atti di precetto nn. 3676/2023 (Burrello Giuseppe), 3681/2023 (Cantone Salvatore Giovanni), 3677/2023 (Gulino Fortunato), 3678/2023 (Virgolini Alessio) relativa alla liquidazione del risarcimento sancito dalla Suprema Corte di Cassazione, afferente le 8 mensilità prevista dall'art. 32 legge n. 183/2010, come meglio specificato dalle singole sentenze della stessa Corte soprarichiamate per singolo lavoratore elencato.

**DI DARE MANDATO** al Vice direttore Generale di porre in essere tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento in relazione agli atti di precetto dei lavoratori nn. 3676/2023 (Burrello Giuseppe), 3681/2023 (Cantone Salvatore Giovanni), 3677/2023 (Gulino Fortunato), 3678/2023 (Virgolini Alessio) ivi compresa la trasmissione del presente atto deliberativo all'Avv. Balsamo Palma in segno di accettazione della superiore liquidazione.

**IL VICE DIRETTORE GENERALE**  
Dott. geo. Punzi Gaetano



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Dott. Sparta Giuseppe




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

**Il Capo Settore Affari Generali**

**Dott. Sciascia Emanuele**



**Il Dirigente dell'Area Amministrativa ad interim**

**Dott. Diquattro Alessandro**



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

**Il Capo Settore Ragioneria**

**(Dott. Sebastiano Cannarella)**



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione n. 25 del 19/05/23 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo (www.consorziobonifica9ct.it) sezione Albo Pretorio dal 22/05/2023 al \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI**

**Dott. Emanuele Sciascia**